**Ministero dell'Istruzione**
**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**
**ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI"**
*Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI*
Tel. 0161/211805-255039
Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001
***E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it***
***Web: icferrarivercelli.edu.it***

**Circolare interna n. 112**

**Vercelli, 1 aprile 2022**

**Al personale Docente ed ATA dell'Istituto**

**E p.c. Alla DSGA dell'Istituto Dott.ssa Rosaria TAMBURELLO**

**Alla RSU d'Istituto**

**OGGETTO: Cessazione stato di emergenza e nuove disposizioni fase post emergenziale in applicazione delle disposizioni del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24**

Con la presente nota si evidenziano alle SS.LL. le nuove modalità operative che entrano in vigore a far data da oggi 1 aprile 2022 sulla base della normativa citata in oggetto e delle note correlate emanate nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione.

***Gestione casi di positività***
In tutti gli ordini di scuola il regime di auto sorveglianza è previsto solo in presenza di 4 casi di positività tra gli alunni della classe. L'attività didattica prosegue comunque in presenza e solo al quarto caso di positività è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per dieci giorni dall'ultimo contatto con l'ultimo caso positivo, solo per gli insegnanti nella scuola dell'Infanzia e per insegnanti ed alunni nelle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado.

***Attivazione DDI per alunni in isolamento nella scuola primaria e secondaria di 1° grado***
L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:
Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**
La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

Dal 1° aprile 2022 non esiste più la quarantena per i contatti stretti di casi positivi ma viene applicato solo il regime dell'auto sorveglianza, pertanto anche per gli alunni contatti stretti di caso positivi al di fuori del contesto scolastico non viene più erogata la Didattica Digitale Integrata in quanto possono frequentare la scuola utilizzando una mascherina di tipo FFP2.

***Alunni fragili***
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, **continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo** (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)

***Visite guidate***
Qualora vengano organizzate visite guidate con l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o a noleggio si ricorda che fino al 30 aprile 2022 vi è l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto in genere.

***Attività motorie e sportive***
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

***Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola***
L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:

**Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022**, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;

c) **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**

***Riunioni degli organi collegiali e per l'inclusione***
Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020**, pertanto le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado da oggi 1 aprile 2022 devono essere svolte in presenza**. Poiché per il nostro Istituto permangono comunque difficoltà per lo svolgimento in presenza del Collegio dei Docenti, in particolare per le sedute in plenaria, si provvederà a redigere apposito dettagliato regolamento interno per lo svolgimento di tali sedute a distanza, sottoponendolo poi alla delibera degli organi collegiali.
**Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021**, pertanto i Gruppi di Lavoro per l'inclusione scolastica devono svolgere la loro attività in presenza.
Resta la possibilità di svolgere i colloqui con i genitori a distanza, riservando eventualmente i colloqui in presenza per i casi che evidenzino particolare problematicità. In ogni caso sono da evitare in presenza i colloqui generali con più docenti in quanto costituirebbero pericolo di assembramento.

***Lavoro agile***
Per tutto il personale scolastico non è più possibile svolgere attività in lavoro agile (Smart Working). Tale possibilità decade anche per i cosiddetti "lavoratori fragili".

***Obbligo vaccinale per il personale scolastico***
Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo **l'eventuale accertamento dell'inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.**
La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.
L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

**Personale ATA**
Se il dipendente è stato sospeso ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, **l'Amministrazione comunica la cessazione della sospensione al dipendente (e alla RTS) e lo invita a rientrare in servizio**. Il rientro in servizio

per il personale ATA è previsto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DL 24 del 24 marzo 2022 sulla Gazzetta Ufficiale (25 marzo 2022).

**Personale Docente**

**Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022**, l'obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione.

**La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.** I dirigenti scolastici assicurano il rispetto di tale obbligo.

Si riportano di seguito le disposizioni normative previste dal DL n. 24/2022:

***c. 3****. I soggetti di cui al comma 2 (cfr. i Dirigenti Scolastici) verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i Dirigenti scolastici invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 (Dirigenti Scolastici) invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.*

*In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2* (Dirigenti Scolastici) *accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.* ***L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica***. La nota Ministeriale n. 659 del 31/03/2022 precisa che per quanto concerne la prestazione lavorativa dei docenti inadempienti all'obbligo vaccinale, **dovrà svolgersi su 36 ore settimanali al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento nonché per i docenti impiegati in altri compiti.**

L'art. 3 del CCNI del 25 giugno 2022 individua tra le attività di supporto alla funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

*c. 4. I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.*

**In ogni caso fino al 30 aprile tutto il personale per poter accedere agli edifici scolastici deve essere in possesso del Green Pass di base.**

Come sempre confido nella collaborazione di tutto il personale scolastico e Vi ringrazio per la Vostra professionalità ed il Vostro senso di responsabilità.

Si allegano:

- Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022
- Nota Ministeriale n. 620 del 28/03/2022
- Nota Ministeriale 410 del 29/03/2022
- Nota Ministeriale AOODPIT 659 DEL 31/01/2022
- Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito di cessazione dello stato di emergenza da Covid 19.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
**Dott. Fulvia CANTONE**
**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993**